

**Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro - Ordinanza 18 gennaio 2007**

omissis

Il Giudice, dott. Renato Castaldo, letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva: risulta dedotto in ricorso ed espressamente riconosciuto dalla resistente che nell'anno 2002 la ricorrente fu assunta con contratto a tempo indeterminato quale dirigente e che le fu affidata la responsabilità della struttura complessa [omissis] Risulta poi pacifico e non contestato che la responsabilità della struttura complessa le fu sottratta in data 17/3/05 con provvedimento n. 374, che alla ricorrente con lo stesso provvedimento fu affidata la responsabilità della struttura semplice [omissis] e la dirigenza vicaria della gestione Area [omissis]

Sostiene la ricorrente che la revoca dell'incarico di direzione della struttura complessa è illegittima perché attuata in violazione delle norme contrattuali che disciplinano la revoca anticipata dell'incarico dirigenziale. Sostiene ancora la ricorrente che gli incarichi assegnatigli successivamente alla accennata revoca, sono sempre stati inadeguati e non comparabili con quello sottratto.

La ricorrente chiede, pertanto, la reintegrazione nell'incarico di direzione di struttura complessa o l'attribuzione di un incarico equivalente.

La resistente giustifica la revoca dell'incarico deducendo in primo luogo che questa si era resa necessaria a seguito dell'emanazione del nuovo atto aziendale con il quale sarebbe stata soppressa la struttura di cui era responsabile la ricorrente.

La Asl aggiunge che la revoca era stata anche dettata dagli insoddisfacenti risultati ottenuti dalla ricorrente.

Orbene, con riferimento alla dedotta soppressione derivante dall'approvazione dell'atto aziendale si osserva che nel provvedimento di revoca dell'incarico non si fa alcun riferimento all'eliminazione della struttura diretta dalla ricorrente; in ogni caso la prova del permanere della struttura Gestione area [omissis] emerge proprio dalla delibera in questione posto che in essa la ricorrente viene nominata dirigente vicario della citata struttura complessa.

Quanto alla possibilità di revoca per l'insoddisfacente attività del dirigente è opportuno richiamare la normativa prevista dal ccnl.

Secondo l'art. 29, 3° comma del contratto collettivo, gli incarichi di direzione di struttura complessa hanno durata minima di 5 anni. Dispone il comma 4°, ultimo periodo del medesimo articolo, che la revoca connessa all'accertamento dei risultati negativi di gestione o l'inosservanza delle direttive impartite avviene con atto scritto e motivato, secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'art. 34.

L'art. 34 impone e disciplina una complessa procedura per la valutazione dei risultati negativi, procedura che nel caso di specie non è stata attivata.

E dunque la revoca ante tempus dell'incarico di direzione di struttura complessa è stata motivata da esigenze organizzative non sussistenti e dalla valutazione negativa dell'operato del dirigente effettuata senza attivare le necessarie procedure.

Deve, pertanto, concludersi per l'illegittimità dell'atto con il quale in data 17.3.05 alla ricorrente fu revocato l'incarico di direzione di struttura complessa.

Si osserva, ancora, che secondo la giurisprudenza di merito che va formandosi, nella materia della dirigenza sanitaria l'incarico dirigenziale non è modificabile unilateralmente neppure con l'attribuzione di un altro equivalente e ciò perché l'attribuzione dell'incarico ha natura contrattuale e le eventuali modifiche sono possibili solo con il mutuo consenso (Trib. Reggio Calabria 8.11.02; Trib. Piacenza 30.1.01; Trib. Bari 28.7.03; Trib. Frosinone 15.10.02).



Nel caso in esame, peraltro, è evidente che alla ricorrente sono stati assegnati incarichi di livello inferiore a quello sottratto (struttura semplice in luogo di struttura complessa). Anche i successivi incarichi affidati alla ricorrente non hanno assolutamente le caratteristiche professionali di quello originariamente revocato.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, alla luce dei descritti motivi di illegittimità del provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale di struttura complessa, il ricorso appare fondato.

Con riferimento al *periculum in mora* deve osservarsi che la documentazione medica allegata evidenzia che a seguito di stress lavorativo la ricorrente è attualmente affetta da disturbo [omissis].

Il danno che si va determinando aggredisce il bene della salute in misura e con modalità tali che rendono non configurabile un ristoro di tipo patrimoniale. Il certificato medico del 26.10.06 evidenzia, peraltro, una gravità ed una progressione della patologia che giustificano i ricorso alla tutela d'urgenza.

La domanda cautelare, pertanto, deve essere accolta.

Quanto ai provvedimenti in potestà di questo giudice, si osserva che non possono nutrirsi dubbi sul potere del giudice ordinario di dichiarare la nullità o l'inefficacia o l'annullamento dei provvedimenti di conferimento degli incarichi e le revoche degli incarichi invalide; sono, infatti, tutti atti di diritto privato rispetto ai quali non sono ipotizzabili limiti alle consuete pronunce dichiarative o costitutive del giudice del lavoro. La giurisprudenza di merito, poi, in varie occasioni ha disposto la condanna dell'azienda alla rassegnazione al medico dell'incarico illegittimamente revocato.

Orientamento assolutamente condivisibile in quanto simili provvedimenti giudiziari sono destinati a produrre effetti in un ambito nel quale l'agire dell'ente pubblico è interamente disciplinato dal diritto privato (Trib. Reggio Calabria 8.11.02; Trib. Piacenza 30.1.01; Trib. Bari, 28.7.03; Trib. Frosinone 15.10.02).

E dunque nulla osta alla condanna dell'Asl alla rassegnazione alla ricorrente dell'incarico di direzione di struttura complessa [omissis].

Si osserva, peraltro, che nelle conclusioni dell'atto introduttivo la parte chiede anche in via alternativa, l'attribuzione di un incarico di livello pari a quello illegittimamente sottratto. Sul punto si osserva che se è vero come detto che l'Asl non può modificare unilateralmente l'incarico anche affidandone uno di pari livello, ostandovi la natura privatistica dell'incarico, nulla impedisce, con il reciproco consenso delle parti, di modificare l'incarico con l'assegnazione di un altro equivalente. La ricorrente chiedendo l'assegnazione di un incarico anche diverso da quello revocato ha evidentemente manifestato il consenso all'assegnazione anche di un diverso incarico dirigenziale purchè dello stesso livello.

In conclusione, dichiarata l'illegittimità del provvedimento con il quale è stat revocata alla ricorrente l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa, l'Asl deve essere condannata alla rassegnazione alla ricorrente dell'incarico di direzione della [omissis] oppure all'attribuzione alla ricorrente di altro incarico di direzione di struttura complessa.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

condanna l'Asl [omissis] a rassegnare alla ricorrente le funzioni di direzione della struttura complessa [omissis], o alla rassegnazione alla ricorrente di altro incarico di struttura complessa;

condanna l'Asl al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.110 di cui euro 560 per onorari oltre IVA e CPA, con distrazione.

Si comunichi.

Tivoli 17.1.2007 Il Giudice

---



S.I.Ve.M.P

Tribunale di Tivoli Ordinanza 18/01/07

---

Depositato in cancelleria oggi 18.1.2007  
[omissis]